

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
412/2022/R/EEL

INTERVENTO URGENTE IN MATERIA DI CONGUAGLIO DI
LOAD PROFILING

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

6 settembre 2022

Premessa

Il presente documento per la consultazione, predisposto dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità), delinea alcune misure urgenti in merito alla regolazione economica di load profiling per i primi sei mesi del 2022.

Con la deliberazione 570/2021/R/eel, al fine di sterilizzare gli effetti del passaggio massivo al trattamento orario dei punti di prelievo interessati ai piani di installazione di sistemi smart metering 2G, l'Autorità ha introdotto nuove modalità di calcolo dei coefficienti di ripartizione del prelievo (di seguito: CRPP) utilizzati nell'ambito della disciplina del load profiling per attribuire convenzionalmente l'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo non trattati orari nel settlement mensile. La predetta deliberazione, in virtù dei ristretti tempi di implementazione, prevedeva che le nuove modalità di calcolo dei CRPP fossero applicate facoltativamente e in maniera semplificata per il primo quadrimestre 2022 e obbligatoriamente e in maniera completa a decorrere dal secondo quadrimestre 2022. A seguito della segnalazione effettuata da un esercente il servizio di maggior tutela e delle stime effettuate da Terna è emerso che:

- in relazione al primo quadrimestre 2022 i quantitativi di energia elettrica attribuiti in acconto agli utenti del dispacciamento (UdD) diversi da Acquirente Unico risultano ancora essere significativamente sottostimati rispetto ai prelievi dei medesimi UdD che possono essere ritenuti congrui sulla base dei dati storici comportando un conguaglio atteso, seppur stimato, compreso fra gli 1,9 e i 2,4 TWh per un controvalore tra i 490 mln e i 630 mln di euro;*
- in relazione, invece, ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022, con la piena attuazione della deliberazione 570/2021/R/eel, le criticità riscontrate sui primi mesi dell'anno sembrerebbero superate in quanto si è apprezzato un sensibile incremento dell'energia di acconto attribuita al mercato libero con il conseguente allineamento dei quantitativi di energia elettrica attribuiti in acconto agli UdD diversi da Acquirente Unico a quelli ricavabili dai dati storici di prelievo.*

Con la presente consultazione, quindi, l'Autorità espone i propri orientamenti finalizzati a limitare, nell'immediato, i rischi connessi all'insorgere di rilevanti partite di conguaglio a debito per gli UdD del mercato libero, attraverso la previsione di una sessione straordinaria di conguaglio di load profiling.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le osservazioni e le proposte entro il **20 settembre 2022**.*

Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo pec istituzionale protocollo@pec.arera.it.

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano

salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all'invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità.

***Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
Unità Energia sostenibile, efficienza e fonti rinnovabili
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
Tel. 02-65565290/608
e-mail: mercati-ingrosso@arera.it
sito internet: www.arera.it***

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpdp@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	7
2.	SESSIONE STRAORDINARIA DI CONGUAGLIO DI LOAD PROFILING (<i>LP</i>).....	8
	Motivazioni dell'intervento.....	8
	Proposte di intervento	10

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Al fine di sterilizzare gli effetti del passaggio di un considerevole numero di punti di prelievo da non orari ad orari a seguito dei piani di installazione di misuratori di seconda generazione e ridurre l'entità dei conguagli annuali di *load profiling* rispetto a quelli registrati nel biennio 2019-2020, con la deliberazione 570/2021/R/eel del 9 dicembre 2021 l'Autorità ha riformato le modalità di determinazione e aggiornamento dei cosiddetti coefficienti di ripartizione del prelievo (di seguito: CRPP)¹ prevedendo, a partire dal 1° quadrimestre del 2022, il loro ricalcolo quadrimestrale, in luogo del ricalcolo annuale stabilito dalla previgente regolazione.
- 1.2 La deliberazione 570/2021/R/eel, in considerazione del breve lasso di tempo tra la sua approvazione e l'inizio del primo quadrimestre 2022, ha previsto un'implementazione per fasi della revisione del calcolo dei CRPP, permettendo che, per il primo quadrimestre 2022, l'aggiornamento dei CRPP da parte delle imprese distributrici avvenisse in maniera facoltativa e sulla base di un calcolo semplificato e che solo a valere dal secondo quadrimestre 2022 le nuove modalità di determinazione e aggiornamento dei CRPP fossero obbligatorie e pienamente implementate.
- 1.3 A seguito della conclusione del primo quadrimestre 2022 un esercente la maggior tutela ha segnalato che la fase di prima attuazione della deliberazione 570/2021/R/eel ha permesso, in relazione al primo quadrimestre 2022, di ridurre parzialmente il differenziale fra i volumi di energia approvvigionati in acconto da AU e quelli venduti ai clienti finali, ma che tale riduzione è stata più che assorbita dal notevole incremento del prezzo dell'energia elettrica sui mercati all'ingrosso, e che tale situazione ha portato l'esposizione finanziaria complessiva ad un livello critico e ha, conseguentemente, richiesto un intervento urgente finalizzato a ridurre tale esposizione².
- 1.4 Quanto riportato al punto 1.3 è stato peraltro confermato da Terna che, nell'ambito

¹ Utilizzati ai fini della determinazione convenzionale su base oraria della quota dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo non trattati orari, ovvero del prelievo residuo di area (PRA), da attribuire a ciascun UdD ai fini della regolazione mensile delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento.

² Il passaggio in corso d'anno al trattamento orario di una quota rilevante di punti di prelievo trattati per fasce, per effetto dell'attuazione dei piani di installazione di sistemi *smart metering* 2G, comporta una riduzione del prelievo residuo d'area (PRA) effettivo - pari all'energia elettrica complessivamente prelevata in un'area di riferimento dai punti di prelievo non trattati su base oraria - rispetto a quello utilizzato ai fini della determinazione annuale dei CRPP, con una conseguente sottostima dell'energia elettrica prelevata attribuita in acconto agli utenti sul mercato libero e corrispondente sovrastima dell'energia elettrica prelevata attribuita all'Acquirente Unico (definita in via residuale). All'Acquirente Unico, per il ruolo residuale che ricopre nella disciplina del *load profiling*, sono infatti attribuite le partite di segno opposto alla somma di quelle a carico di tutti gli altri UdD, le stesse sono poi attribuite agli esercenti la maggior tutela dallo stesso approvvigionati.

del monitoraggio che periodicamente effettua sugli esiti delle sessioni di *settlement* e sui relativi conguagli, ha evidenziato che, sulla base di proprie stime fatte a partire dai dati storici relativi agli anni precedenti, i quantitativi attribuiti in acconto agli utenti del dispacciamento (UdD) diversi da Acquirente Unico nel primo quadrimestre 2022 risultano essere ancora significativamente sottostimati rispetto ai prelievi medi effettivi dei medesimi UdD (determinati sulla base dell'andamento storico del prelievo medio di ciascun POD non orario del mercato libero rispetto al prelievo medio di conguaglio dell'anno 2021) comportando un conguaglio atteso, seppur stimato, di un ammontare pari a circa 1,9 TWh per un controvalore di circa 490 milioni di euro³.

- 1.5 Terna ha peraltro evidenziato che in relazione ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022, con la piena attuazione della deliberazione 570/2021/R/eel, le criticità riscontrate sui primi mesi dell'anno sembrerebbero superate in quanto si è apprezzato un sensibile incremento dell'energia di acconto attribuita al mercato libero con il conseguente allineamento dei quantitativi di energia elettrica attribuiti in acconto agli UdD diversi da Acquirente Unico a quelli ricavabili dai dati storici di prelievo.
- 1.6 Considerata l'entità delle suddette stime e l'attuale contesto congiunturale, caratterizzato da un forte rialzo dei prezzi del mercato all'ingrosso, al fine di contenere i rischi connessi all'insorgere di rilevanti partite di conguaglio a debito per gli UdD del mercato libero, l'Autorità è orientata ad effettuare una sessione straordinaria di conguaglio *load profiling* e anticipare la determinazione e liquidazione delle partite attinenti il *load profiling* dei primi 6 mesi del corrente anno. La presente consultazione espone le modalità che l'Autorità intende adottare per effettuare tale sessione straordinaria di conguaglio *load profiling*.
- 1.7 Vista l'urgenza di tale intervento e la necessità di pubblicare la conseguente deliberazione in tempo utile per permettere alle imprese distributrici di poter aggregare i dati effettivi di misura relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica relativi al periodo gennaio-giugno 2022 ed inviarli a Terna nei tempi utili per il completamento di tutte le attività funzionali al corretto svolgimento della sessione straordinaria di conguaglio *load profiling*, si ritiene opportuno prevedere che la consultazione si concluda entro il 20 settembre 2022.

³ Tale stima è cautelativa. Utilizzando una diversa metodologia che si basa sull'andamento storico della quota del prelievo non orario del mercato libero rispetto al totale del prelievo non orario (PRA) per il 2022 l'energia non attribuita in acconto risulta attestarsi, a detta di Terna, intorno ad un valore pari a circa 2,4 TWh per un controvalore di 630 Mln di euro.

2. SESSIONE STRAORDINARIA DI CONGUAGLIO DI LOAD PROFILING (LP)

Motivazioni dell'intervento

- 2.1 La deliberazione 570/2021/R/eel ha previsto, tra l'altro, che l'aggiornamento dei CRPP debba essere effettuato dalle imprese distributrici quadrimestralmente anziché annualmente, come stabilito dalla previgente regolazione, considerando:
- il perimetro effettivo dei punti di prelievo ancora non trattati orari, al fine di tener conto delle variazioni di stato dei predetti punti dovute al passaggio al trattamento orario intervenute dal precedente aggiornamento⁴;
 - i dati di misura dell'energia elettrica prelevata più recenti disponibili al momento del medesimo aggiornamento⁵.
- 2.2 La deliberazione 570/2021/R/eel ha previsto un'implementazione per fasi per la revisione del calcolo dei CRPP. Relativamente al primo quadrimestre del 2022, a fronte della necessità di intervenire urgentemente e del poco tempo a disposizione lasciato alle imprese distributrici per effettuare le determinazioni di competenza nei tempi funzionali al *settlement* del mese di gennaio 2022, la deliberazione 570/2021/R/eel ha stabilito che il ricalcolo⁶ dovesse prioritariamente correggere il perimetro dei punti di prelievo non trattati orari (e quindi considerare tutti i passaggi al trattamento orario intercorsi dall'aggiornamento di maggio 2021 e noti alla data di effettuazione del calcolo). Nell'ambito della seconda sessione di calcolo, quindi dal II quadrimestre del 2022, il ricalcolo avrebbe anche dovuto considerare i passaggi al trattamento orario che hanno luogo anche nei diversi mesi del quadrimestre oggetto di aggiornamento e i dati di misura dell'energia elettrica prelevata più recenti disponibili, dando quindi seguito alla completa applicazione delle disposizioni introdotte dalla citata deliberazione.
- 2.3 Come anticipato ai punti 1.4 e 1.5, da alcune analisi condotte da Terna sul tema emerge che i quantitativi di energia elettrica attribuiti in acconto agli UdD diversi da Acquirente Unico per il primo quadrimestre 2022 risultano essere ancora significativamente sottostimati rispetto ai prelievi medi effettivi dei medesimi UdD (stimati sulla base di dati storici), tuttavia le stesse analisi estese ai primi tre mesi

⁴ In tal modo si aggiorna in ciascun quadrimestre il valore del PRA (che esprime il denominatore dei CRPP di una determinata area di riferimento) considerando il perimetro effettivo di punti di prelievo non trattati orari al momento dell'aggiornamento, diversamente, a fronte di significativi incrementi del numero di punti di prelievo trattati orari, si avrebbe una riduzione del PRA atteso non intercettata dal calcolo e, conseguentemente, una minore attribuzione mensile dell'energia non oraria agli UdD del mercato libero (e maggiore all'Acquirente Unico per il ruolo residuale che ricopre nella disciplina del *load profiling*).

⁵ Le regole previgenti stabilivano che l'aggiornamento annuale (previsto nel mese di maggio di ciascun anno solare) fosse effettuato con riferimento ai dati relativi al periodo 1 gennaio - 31 dicembre immediatamente precedente e pertanto i CRPP di ciascun punto di prelievo dei primi mesi di ciascun anno consideravano i relativi prelievi del secondo anno precedente.

⁶ Effettuato da parte delle imprese distributrici, straordinariamente, su base volontaria.

del secondo quadrimestre del 2022 (maggio, giugno e luglio) evidenziano che i valori dell'energia elettrica attribuiti in acconto e i valori effettivi previsti a conguaglio risultano allinearsi; tali evidenze sembrano suggerire che:

- in relazione ai primi quattro mesi 2022 le modalità di prima applicazione, essendo facoltative (solo una impresa distributrice ha proceduto ad effettuare l'aggiornamento dei CRPP sul primo quadrimestre) e non prevedendo, come sopra indicato, l'aggiornamento mensile del perimetro dei punti di prelievo non trattati orari (tenendo conto, quindi, anche dei passaggi al trattamento orario che si sarebbero verificati in ciascuno dei mesi di cui è composto il quadrimestre oggetto di aggiornamento dei CRPP), nonché l'aggiornamento dei dati di consumo con quelli più recenti disponibili⁷ hanno comportato un errore di stima più rilevante di quello atteso;
- con la completa applicazione della deliberazione 570/2021/R/eel, a partire appunto dal mese di maggio 2022, il consistente disallineamento tra prelievi attribuiti in acconto agli UdD del mercato libero e i conguagli attesi si riduce e pertanto a partire dal secondo quadrimestre 2022 i valori dei conguagli di *load profiling* dovrebbero essere non significativi.

2.4 Sulla base delle evidenze esposte, la completa applicazione della deliberazione 570/2021/R/eel sembrerebbe aver introdotto azioni correttive adeguate ai fini della riduzione dei disallineamenti tra le partite attribuite convenzionalmente nell'ambito del *settlement* mensile e i conguagli annuali, confermando la validità delle nuove modalità di calcolo dei CRPP.

2.5 Alla luce di tali evidenze, l'Autorità non ritiene opportuno porre in campo ulteriori interventi in merito al calcolo dei CRPP ai fini di migliorare ulteriormente la loro attendibilità. Tuttavia, l'Autorità ritiene necessario, alla luce dei rischi connessi alle conseguenti esposizioni degli UdD, anticipare la liquidazione delle partite di conguaglio di *load profiling* relative ai primi sei mesi del 2022 secondo le modalità di seguito esposte.

Proposte di intervento

2.6 Innanzitutto, è utile brevemente ricordare che:

- Terna determina ai sensi dell'articolo 55 del TIS le partite fisiche ed economiche di conguaglio di ciascun anno in due distinti momenti;
- entro il 15 dicembre di ciascun anno sono determinate le partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* relative al primo semestre del medesimo anno (SEM1);

⁷ Che sono quindi rimasti ancorati a quelli del 2020 utilizzati nell'aggiornamento annuale. Dati questi che risentono degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del periodo di lock down che ha interessato i mesi di marzo e aprile 2020.

- entro il 25 luglio di ciascun anno sono invece determinate le partite di conguaglio di *load profiling* e le partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* (relative all'anno precedente) o da rettifiche tardive dei dati di misura diverse da quelle già trattate nella sessione SEM1 (SEM2); il conguaglio di *load profiling* di un dato anno è quindi effettuato esclusivamente nell'ambito della SEM2 del medesimo anno;
- in ciascuna sessione di conguaglio è prevista una procedura in cui ciascun UdD può verificare le rettifiche di propria competenza trasmesse dalle imprese distributrici e chiederne la correzione in presenza di anomalie.

2.7 L'Autorità intende prevedere che nell'ambito della SEM1 del 2022 si svolga una sessione straordinaria di conguaglio di *load profiling*, aggiuntiva rispetto a quella annuale prevista nella SEM2 (che si effettuerà nel 2023), con riferimento al periodo gennaio-giugno 2022. Ciò richiede di introdurre nell'ambito della prossima SEM1 una specifica finestra temporale in cui le imprese distributrici possano aggregare i dati effettivi di misura relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica relativi al periodo gennaio-giugno 2022 ed inviarli a Terna nei tempi utili per il completamento di tutte le attività ivi previste nella medesima sessione.

2.8 A tal fine l'Autorità è orientata a prevedere che nell'ambito della prossima SEM1:

- entro il 20 ottobre, ciascuna impresa distributtrice sottesa determini e invii alla propria impresa distributtrice di riferimento l'energia complessivamente prelevata da ciascun UdD in ciascuno dei primi sei mesi dell'anno 2022 con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nel proprio ambito territoriale;
- entro il 30 ottobre ciascuna impresa distributtrice di riferimento determini e invii a Terna l'energia complessivamente prelevata da ciascun UdD in ciascuno dei primi sei mesi dell'anno 2022 con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nella propria area di riferimento nonché i dati ricevuti ai sensi del precedente alinea dalle imprese distributrici sottese;
- entro il 5 novembre Terna metta a disposizione di ciascun UdD i dati ricevuti dalle imprese distributrici ai sensi dei precedenti alinea;
- gli UdD possano verificare e chiedere alle imprese distributrici la correzione di eventuali anomalie riscontrate in relazione ai dati di conguaglio di *load profiling* ricevuti da Terna nell'ambito della fase di verifica dei dati di rettifica prevista ai sensi dell'articolo 72bis del TIS con le tempistiche ivi disciplinate per la SEM1;
- la trasmissione da parte delle imprese distributrici delle informazioni relative all'energia complessivamente prelevata, nonché di eventuali correzioni nell'ambito della fase di verifica di cui ai precedenti alinea, avvenga utilizzando i medesimi flussi informativi e le medesime modalità adottati

nella SEM2 ai fini della determinazione delle partite di conguaglio di *load profiling*;

- Terna proceda alla determinazione delle partite fisiche ed economiche di *load profiling* gestite ai sensi dei precedenti alinea e alla loro comunicazione agli UdD, ivi incluso l'Acquirente Unico, nei medesimi termini stabiliti per la determinazione delle partite fisiche ed economiche afferenti alle rettifiche di *settlement* gestite nella medesima SEM1 (15 dicembre);
- l'Acquirente Unico proceda a comunicare agli esercenti la maggior tutela, entro il secondo giorno lavorativo successivo al 15 dicembre, le partite fisiche ed economiche di *load profiling* di loro competenza come risultanti ai sensi dei precedenti alinea in modo tale da rendere correttamente edotti i predetti esercenti in merito alle partite economiche in dare e in avere da gestire ai fini della chiusura dei bilanci aziendali;
- ai fini della liquidazione delle partite economiche, per consentire l'effettuazione dei conseguenti conguagli tra l'Acquirente Unico e gli esercenti la maggior tutela entro la fine di dicembre 2022, i pagamenti dall'UdD a Terna sono effettuati con valuta beneficiario il 27 del mese di dicembre 2022. I pagamenti relativi alle partite da Terna all'UdD sono effettuati con valuta beneficiario entro il 28 dicembre 2022 (fig. 1).




Figura 1

2.9 Va inoltre precisato che, considerata la natura straordinaria dell'intervento, le partite risultanti saranno gestite come acconto del conguaglio di *load profiling* dell'intero anno 2022 e pertanto le stesse dovranno essere rideterminate

interamente nella sessione ordinaria della SEM2 2022 anche ai fini delle determinazioni afferenti alla perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela. Altresì, al fine di contenere gli oneri gestionali di tale sessione straordinaria, la verifica di coerenza fra l'energia assoggettata al trasporto e quella per cui sono determinati i corrispettivi di dispacciamento per ciascuna area di riferimento prevista ai sensi del comma 27.3 del TIS sarà svolta esclusivamente nell'ambito delle determinazioni della richiamata SEM2.

- | |
|--|
| <p><i>S1. Si condividono gli orientamenti in merito alle modalità e tempistiche di svolgimento della sessione straordinaria di load profiling? Si ravvedono criticità in merito all'effettuazione di tale sessione straordinaria? Se sì, indicare quali.</i></p> <p><i>S2. Si condivide la scelta di prevedere che gli UdD abbiano cinque giorni in più per l'attività di verifica e comunicazione delle anomalie rispetto a quanto loro concesso normalmente nella SEM1 e nella SEM 2 oppure si ritiene più opportuno accordare alle imprese distributrici di riferimento cinque giorni in più per l'invio dei dati di misura a Terna lasciando inalterati (5 gg complessivamente) i tempi concessi agli UdD per l'attività di verifica e comunicazione delle anomalie? Motivare la risposta.</i></p> |
|--|